




CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI
Ravello

Territorio storico e ambiente

5

VERSO LA COSTIERA ANTICA

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO "COSTIERA AMALFITANA"



a cura di
Ferruccio Ferrigni

con la collaborazione di
Maria Carla Sorrentino

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - I 84010 RAVELLO - Tel. 0039 089 857669 - Fax 0039 089 857711 – www.univeur.org e-mail: univeur@univeur.org
Redazione: Monica Valiante

MAIN SPONSOR



Il presente volume è stato stampato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 108/2012 a.f. 2018

Le fotografie ed i disegni sono degli autori dei testi in cui compaiono.

Tutti i diritti sui testi e sul materiale iconografico sono riservati agli autori.
Ne è consentita la riproduzione con citazione della fonte.

I materiali pubblicati sono tratti dal
Piano di Gestione del sito UNESCO “Costiera Amalfitana”

prodotto da
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino
Comunità Montana Monti Lattari
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello

coordinamento scientifico di
Ferruccio Ferrigni
Giovanni Villani

con il contributo di docenti e ricercatori di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA 3” - Roma
UNIVERSITÀ FEDERICO II - Napoli
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
CNR (IAMC, IRAT) - Napoli
UNESCO ICOMOS

SOMMARIO

Premessa	9
<i>Parte prima</i>	
<i>Il sistema da governare e le questioni di governo</i>	
1. Mission e struttura del Piano di Gestione	15
2. Il percorso di formazione del Piano di Gestione	19
3. Analisi SWOT del sistema “Costiera Amalfitana”	23
4. I valori da tutelare e le criticità da gestire	29
5. Il modello di governance e gli strumenti di governo del sistema	35
5.1 Il modello di <i>governance</i>	35
5.2 L’integrazione degli strumenti di governo	39
5.3 Criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica	42
5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP	47
6. La struttura del Piano	51
6.1 Gli obiettivi strategici	53
6.2 La scheda tipo: criteri di redazione e contenuti	58
<i>Parte seconda</i>	
<i>Il Piano di Gestione</i>	
7. Obiettivi, azioni, interventi	63
8. Cronoprogramma, priorità e costi	223
<i>Allegati</i>	
All. 1 Norme di autoregolazione (<i>F. Ferrigni</i>)	231
All. 2 Relazione tra obiettivi/azioni/interventi e 5 piani UNESCO (<i>F. Ferrigni e M.C. Sorrentino</i>)	239
All. 3 Format scheda intervento (<i>M.C. Sorrentino</i>)	243
All. 4 Qualità della vita (<i>A. Della Pietra</i>)	247
All. 5 La questione energetica (<i>F. Ferrigni</i>)	267
All. 6 Indicazioni gestionali su agricoltura, etnobotanica e aree di interesse naturalistico (<i>G. Caneva, L. Cancellieri, M. Tufano, V. Savo</i>)	277
All. 7 Valenza ed opportunità della candidatura MAB (<i>G. Caneva</i>)	289
All. 8 Singolarità geologiche di rilievo paesaggistico-culturale. Geositi e Geotopi (<i>C. Violante, E. Esposito</i>)	291

Capitolo 5

Il modello di *governance* e gli strumenti di governo del sistema

Ferruccio Ferrigni

Gli incontri pubblici organizzati nella fase delle analisi preliminari hanno messo in evidenza che nella comunità della Costiera Amalfitana è presente una generale ostilità ad un nuovo “piano”. Una ostilità che in parte è dovuta ai limiti stretti imposti dal PUT, ma che è da attribuire anche alla difficoltà strutturale e politica di produrre dei piani che, oltre a definire le modalità d’uso del territorio, tengano conto degli aspetti gestionali della loro attuazione. Le scelte mirate alla tutela del territorio si rivelano infatti utili sul lungo periodo, ma sono spesso limitative nell’immediato. Sono quindi difficili da assumere da parte di decisori politici che debbono ricorrere ad una frequente verifica del consenso.

La definizione di un possibile modello di *governance* per la Costiera Amalfitana è stata quindi affrontata con taglio “sistemico”, assumendo cioè il comportamento di tutti i decisori che usano il territorio (o ne determinano l’uso) non come risultato, scontato o auspicato, delle prescrizioni del piano, ma come caratteristica del sistema, da tenere in considerazione per costruire la proposta di soluzione delle varie questioni.

Non si può ignorare, tuttavia, che gli attuali strumenti di governo del territorio operativi in Costiera Amalfitana, oltre ad essere poco congruenti con le indicazioni UNESCO e con i criteri affermati nella Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e nella Convenzione di Faro (CF), sono molto inibitori ma poco efficaci nel promuovere interventi di trasformazione compatibili con il contesto. Con il risultato di rendere mal visto il ruolo della Soprintendenza ABAP che, pure, è stata finora il vero tutore del PC Costiera Amal-

fitana. Accanto alla questione “politica” della *governance* il PdG deve quindi affrontare anche le altre questioni ad essa legate, prevalentemente di natura tecnico-metodologica: l’integrazione degli strumenti di governo per adeguarli ai criteri UNESCO, CEP e CF, con specifico riferimento alle “Unità di Paesaggio”; l’inserimento nei piani urbanistici di norme prestazionali e differenziate; il potenziamento del ruolo della Soprintendenza ABAP.

5.1 Il modello di *governance*

Per porre correttamente il problema del modello di *governance* di un sistema complesso quale è la Costiera Amalfitana non è possibile ignorare le “leggi” che oggi governano l’attività dei decisori politici. Molte delle loro scelte sono dettate più dal rilievo mediatico che possono avere che dalla loro effettiva utilità (o addirittura dal loro convincimento). Misure impopolari, ma utili sul medio-lungo periodo, vengono rinviate perché troppo prossime alla scadenza elettorale. Oppure vengono annunciati interventi mirabolanti, che la stampa riporta con titoli a tutta pagina (salvo a precisare in qualche corsivo che, forse, ci sono difficoltà per attuarli, che i tempi di attuazione sono incerti, che le risorse sono ancora da reperire ecc.).

Una nuova governance per recuperare un processo antico

In Costiera Amalfitana alle difficoltà “sistemiche” se ne aggiunge una strutturale: mancano istituzioni sovracomunali capaci di definire obiettivi

strategici, di tradurli in un “piano”, di monitorarne l’attuazione. Mancano cioè le tre condizioni per permettere il governo efficace del sistema. Ma è anche una mancanza che offre una occasione straordinaria per sperimentare nuovi modelli di *governance*, che tengano conto non solo degli obiettivi di lungo, medio e breve periodo della gestione, ma anche, oso dire soprattutto, dei prevedibili comportamenti di tutti gli *stakeholder* coinvolti: politici, operatori, cittadini. E assumendo che i comportamenti non siano orientati al benessere della comunità, ma tutti protesi ad un unico obiettivo: conseguire dei vantaggi. Materiali, immateriali, di immagine: poco importa.

L’analisi dei limiti e delle disfunzioni (ma anche delle potenzialità) del corrente sistema decisionale e delle sue dinamiche ha reso necessario – e possibile – definire un nuovo modello di *governance*. Le considerazioni generali sui limiti “sistemici” di una politica di tutela e sviluppo compatibile che deve perseguire obiettivi di lungo periodo, ma che va assunta da decisori condizionati dalla ricerca del consenso a breve, ha suggerito di proporre un modello di *governance* non fondato su strutture gerarchizzate e piani dall’attuazione improbabile, ma che punta ad utilizzare il condizionamento mediatico della politica per supportare la tutela attiva del sistema. Trasformando la degenerazione in risorsa.

In effetti è stata la conoscenza diffusa delle tecnologie localmente più appropriate e degli effetti cumulati dei vari interventi che ha guidato la trasformazione compatibile che ha generato i PC. Ma oggi le tecnologie tradizionali sono considerate (a torto) obsolete, le informazioni sugli effetti sono monopolio degli specialisti, non sempre attenti ad effetti diversi da quelli ricadenti nella propria area disciplinare. Ne risulta un rischio supplementare: interventi non appropriati derivanti da una minore consapevolezza del loro impatto. Né aiuta alla diffusione delle conoscenze l’enfasi mediatica che spesso si accompagna agli interventi ad alto impatto, quali sono spesso quelli nei PC. Le polemiche generate dalle scelte strategiche (l’Auditorium di Ravello, ad esempio) molto spesso si fondano sulla assenza o sulla inesattezza delle informazioni (o sulla loro manipolazione) che alimentano le posizioni sia di chi sostiene l’intervento sia di chi lo contesta.

Se la comunità dispone invece di informazioni corrette, diffuse e condivise – sulle potenzialità del sistema, sugli effetti degli interventi proposti, sulle esperienze in casi analoghi – la scelta corretta viene facilitata. Il politico attento al bene comune può assumere la decisione più opportuna perché è supportato nel proporre eventuali sacrifici, risulta invece isolato chi, politico o non, persegue interessi dannosi per la collettività.

A patto, ovviamente, che l’informazione provenga da una struttura di ricerca ed elaborazione accreditata e credibile. In una società fortemente mediatizzata e con decisori politici pesantemente condizionati dalla ricerca di consenso, una informazione indipendente, autorevole e disponibile per tutti gli *stakeholder* è determinante. Può avere infatti impatto più efficace di prescrizioni e vincoli, che l’esperienza locale ha mostrato sempre esposti a scarsa tutela da parte delle istituzioni.

Il modello di *governance* che si propone per il sito Costiera Amalfitana non prevede quindi strutture gerarchizzate che elaborano/applicano un “piano” definito una volta per tutte¹ ma punta ad orientare l’azione dei vari *stakeholder* attraverso due fattori “immateriali” e “non istituzionali”: la **definizione condivisa** della *vision* del sistema e della *mission* del piano la forza dell’**informazione autorevole** sugli effetti, singoli e cumulati, degli interventi di volta in volta proposti. L’una e l’altra veicolate nel sistema attraverso la rete dei media, locali e non. Il tutto fondato sul principio che gli interventi di trasformazione e le attività debbono essere non solo compatibili con il sistema comunità-territorio, debbono anche essere convenienti, immediatamente e direttamente, per chi li opera.

Una formula meno utopica di quanto può apparire. Recupera infatti la “conoscenza diffusa” e le “convenienze” che hanno generato i PC. Ed è su questa formula che si basa la *governance* innovativa proposta per la Costiera.

Il modello di governance “Costiera Amalfitana”

Il modello di *governance* proposto per l’attuazione del Piano di Gestione della Costiera Amalfitana prevede un organo politico, che definisce gli obiettivi di lungo periodo, e una struttura tecnico-scientifica che fornisce “conoscenze” all’intero

sistema degli *stakeholder* e dei decisori, pubblici e privati, istituzionali e non. In tal modo si può surrogare il sapere antico sugli effetti cumulati dei vari interventi² ed è più facile attivare il **PROCESSO PERMANENTE DI GESTIONE INTEGRATA** auspicato da UNESCO e MiBACT. Inoltre, in ossequio alle indicazioni della Convenzione di Faro, viene esplicitamente prevista la partecipazione dei vari *stakeholder* alla gestione del sistema “Costiera Amalfitana”.

In sintesi il modello di *governance* che si propone prevede:

- una **Conferenza di Gestione** (CdG), l’organo politico dove sono rappresentati tutti gli attori locali e sovraordinati, che si confrontano per definire la *vision* del sistema comunità-territorio, la *mission* della gestione, individuare gli obiettivi strategici che concretizzano *vision* e *mission*, verificare l’avanzamento e la correttezza del processo di trasformazione compatibile;
- una “**Struttura di Supporto alla Decisione**” (SSD), costituita da tecnici ed esperti provenienti dalle amministrazioni locali e dall’esterno, che da una parte elabora studi e scenari a supporto della CdG, dall’altra mette a disposizione del sistema le informazioni, le analisi e gli studi costi-benefici allargati che permettono ai vari *stakeholder* di conoscere in anticipo gli effetti (specifici e cumulati, sul breve, medio e lungo periodo) degli interventi in progetto;
- un **Ente Territoriale Sovracomunale** (ETS) capace di supportare e coordinare l’azione dei vari *stakeholder*, nonché di implementare, direttamente o tramite una società pubblico-privata costruita *ad hoc*, le azioni e gli interventi previsti nel PdG;
- i **Gruppi di Interesse** (GI) liberamente costituiti - anche in forma temporanea - che svolgono un ruolo propositivo nei confronti della CdG ed eventualmente consultivo nella relazione con la SSD.

L’attività della CdG, che è organo politico, può articolarsi su una÷due sedute all’anno, non pone quindi particolari problemi organizzativi. Quella della struttura tecnico-scientifica deve invece svolgersi in permanenza. Non può “galleggiare” nel sistema, né è opportuno attribuirlo ad un ente *ad hoc*. Va piuttosto “agganciata” ad una istitu-

zione che per natura e competenze sia in grado di assicurare:


- inquadramento istituzionale
- supporto logistico
- coordinamento agile ed efficace con le politiche di tutela e sviluppo del territorio
- canali efficienti sia per veicolare le indicazioni della CdG sia per agevolare l’attività della SSD nella raccolta, l’elaborazione e la diffusione delle informazioni.

Tali condizioni sono oggi offerte sia dal Parco Regionale dei Monti Lattari (PRML), sia dalla Comunità Montana Monti Lattari (CMML). Il primo comprende per intero il sito UNESCO, la CMML include invece solo 4 dei 15 Comuni del sito, ma si è offerta di gestire l’intero comprensorio UNESCO. Né l’uno né l’altra, tuttavia, dispongono delle risorse necessarie al funzionamento della SSD. Sarà quindi necessario sia comandare personale tecnico dai Comuni, sia supportare con apposito finanziamento (statale e regionale) l’avvio dell’attività della SSD come “Sezione UNESCO” all’interno del PRML o della CMML. D’altro canto la SSD non può gravare in eterno sui già magri bilanci degli enti territoriali citati né è facile e corretto ripartirne il costo sugli enti territoriali del sito. Va quindi definita una formula che carichi il costo di funzionamento della struttura su chi ne trae beneficio. Nella definizione degli obiettivi della SSD va esplicitamente menzionato che tra i prodotti della fase di avvio ci sia l’indicazione delle procedure di acquisizione delle risorse che ne permettano il funzionamento a regime. La Fig. 5.1 illustra il modello proposto. Nella parte seconda (pag. 70), scheda 1.1.1, viene illustrato dettagliatamente l’intervento “Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione”.

I compiti e le attività della **Conferenza di Gestione** possono essere così delineati:

- Definire la *vision* del sistema e la *mission* del Piano di Gestione.
- Discutere e definire gli obiettivi strategici.
- Discutere e valutare il Piano Annuale di Attività (PAA) presentato dai Gruppi di Interesse (GI).
- Valutare l’avanzamento del processo di evoluzione compatibile del sistema comunità-territorio sulla base dei report della SSD.
- Aggiornare il Piano di Gestione.

IL MODELLO DI GOVERNANCE



5.1 - Il modello di governance proposto per la gestione del sistema comunità-territorio "Costiera Amalfitana" prevede una struttura politica (CdG), che definisce gli obiettivi strategici; una struttura tecnica di supporto (SSD), che fornisce gli scenari; un ente territoriale sovracomunale (ETS), dove l'una e l'altra sono incardinate; Gruppi di Interesse (GI), costituiti da stakeholder che sottopongono proposte alla CdG.

Alla **Struttura di Supporto alla Decisione**, che surroga il sapere antico diffuso, compete:

- Costruire e implementare il modello del sistema comunità-territorio "Costiera Amalfitana".
- Fornire alla CdG e all'ETS gli scenari di impatto derivanti dagli interventi previsti nei PA presentati dai GI o dalle proposte dei vari stakeholder (STK).
- Raccogliere e diffondere le informazioni su tutti gli interventi che vengono proposti/avviati nel sistema.
- Monitorare l'attuazione del PdG e darne comunicazione alla CdG e all'ETS.
- Supportare enti locali, associazioni, cittadini nella messa a punto di un sistema informativo che trasferisca in automatico alla SSD le informazioni sugli interventi progettati, programmati, avviati.
- Fornire a tutti gli attori informazioni su costi/benefici (non solo economici) degli interventi progettati e sugli scenari che ne derivano ("Se

si realizza il progetto, questi saranno gli effetti"), anche con riferimento ai PA trasmessi dalla CdG.

- Promuovere l'evoluzione compatibile del sistema territoriale supportando le decisioni utili ma impopolari e fornendo alle associazioni ambientaliste analisi e motivazioni scientificamente fondate.
- Costruire e supportare un sistema automatico di raccolta e diffusione delle informazioni su eventi, iniziative ecc. che renda più efficace la programmazione dei vari attori del sistema.
- Raccogliere e validare criticamente le conoscenze diffuse sulle situazioni di rischio e sulle modalità di prevenzione tradizionali, dandone evidenza mediatica.
- Promuovere scambi con altri PC su problematiche comuni e buone pratiche.

A conclusione della fase di avvio dell'attività (3 anni) la SSD dovrà anche produrre una relazione che indichi le risorse necessarie al suo

sostentamento a regime, nonché le modalità per reperirle.

All’**Ente Territoriale Sovracomunale** (o alla Spa mista pubblico-privato da esso costituita), compete:

- Supportare l’attività della SSD.
- Coordinare l’azione dei vari STK nell’attuazione degli interventi di loro competenza.
- Realizzare gli interventi di propria competenza.
- Promuovere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed artigianali, la loro commercializzazione e diffusione con il *brand* del sito.
- Promuovere l’offerta turistica, itinerari agro-turistico-culturali ed attività culturali-ricreative.
- Elaborare studi e ricerche.
- Curare il monitoraggio e la revisione periodica del Piano di Gestione.

I **Gruppi di Interesse** hanno un ruolo propositivo, esplicito attraverso:

- La proposta alla CdG di un Piano Annuale di attività (PAA), riferito ad ognuno degli obiettivi strategici perseguiti dal PdG.
- L’interazione con la SSD per le correzioni e/o integrazioni del PAA.
- L’eventuale realizzazione delle attività riconosciute ammissibili e realizzabili.

Nel modello proposto l’efficacia e la effettiva applicazione delle indicazioni della SSD non sono affidate alla cogenza delle sue indicazioni ma alla pubblicità che viene data agli effetti degli interventi programmati dai vari attori. Gli strumenti di simulazione oggi disponibili rendono infatti possibile rappresentare con notevole realismo gli impatti, funzionali e paesaggistici, di ciascun intervento o evento.

L’eco mediatica che i rapporti della SSD possono avere sull’opinione pubblica e, di riflesso, sui decisori politici coinvolti, sarà determinata dalla credibilità e dall’autorevolezza della SSD.

I riferimenti

Il modello di *governance* proposto per la Costiera Amalfitana (CA) è molto simile a quello adottato nel sito UNESCO “Vallo di Adriano” (HWL), al confine tra Inghilterra e Scozia, con-

siderato il *benchmark* della gestione. In entrambi vi è una netta distinzione tra l’organo che definisce la *vision* del sito e assume decisioni sul lungo periodo e la struttura che assicura l’implementazione delle azioni che perseguono gli obiettivi strategici. Nell’uno e nell’altro modello gli organi decisionali sono supportati da una struttura tecnica che fornisce informazioni e scenari, ricavati da studi e ricerche e dal monitoraggio del PdG. Anche nel modello CA i Gruppi di Interesse sono rappresentati con funzione consultiva. L’unica differenza consiste nell’ente che cura e realizza l’implementazione dei vari interventi, che nel modello HWL è costituito da una società di diritto privato (la Hadrian Wall Heritage Ltd, HWHL) mentre nel modello CA dovrà essere definito in sede di attivazione della SSD.

È appena il caso di precisare che la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento della Spa, nonché il modello di *governance* illustrato, dovranno essere definiti dagli enti territoriali e dagli altri attori che la costituiranno. Un percorso che i comuni, le istituzioni sovracomunali e gli *stakeholder* del sito, potranno percorrere, anche sulla base dell’attività del sito web *unescoamalficoast*, realizzato dalla Soprintendenza ABAP nel 2014 nell’ambito del Progetto “SSD Test”.

5.2 L’integrazione degli strumenti di governo

La disciplina paesaggistica del comprensorio è dettata sia dal Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana (PUT) sia dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Salerno (PTCP). Nel PUT l’entità e la qualità degli interventi sono definite solo sulla base del “pregio” dei paesaggi, con limiti quantitativi sempre più stringenti al crescere del loro “valore”. Ma senza alcuna prescrizione morfologica che garantisca la compatibilità paesaggistica. Anche nel PTCP della Provincia di Salerno le varie Unità di Paesaggio (UP) sono classificate e disciplinate in base al pregio (“Rilevante, “Elevato” ecc.), ma l’intero territorio UNESCO “Costiera Amalfitana” è inserito in un’unica UP

		P.T.C.P.	PIANI PAESISTICI	PARCHI e COMUNITA' MONTANE	PROGETTI e RICERCHE	
MACROELEMENTI	FISIOGRAFICI	morfologia	75,00	33,33		60,00
		quota		33,33		6,67
		orografia				13,33
		clivometria				6,67
		litologia	37,50	66,67	33,33	20,00
		geomorfologia	37,50	100,00	66,67	26,67
		età sedimenti				6,67
		idrografia	50,00		33,33	13,33
		rischi naturali				13,33
		esposizione				6,67
ECOLOGICI	microclima		33,33	66,67	33,33	
	vegetazione	37,50	66,67	66,67	66,67	
	uso del suolo	87,50	33,33	66,67	20,00	
ANTROPICI	espressioni antr.	87,50	33,33	33,33	33,33	
	ident. storico-culturale	37,50	66,67	33,33	6,67	
	caratt. percettive	12,50	66,67	33,33	20,00	
	pregio ambientale				6,67	

5.2 - Gli elementi costitutivi delle Unità di Paesaggio sono tutti presenti solo nei piani frutto di ricerche accademiche. Negli altri prevalgono gli elementi attinenti alle finalità specifiche di ciascun Piano. (Fonte: MIUR)

(Costiera Amalfitana – Monti Lattari), rinviando ai piani urbanistici comunali la loro definizione di dettaglio. Né nel PUT né nel PTCP vengono però indicati i criteri con cui le UP vanno individuate e delimitate. Né vengono indicate eventuali sub-UP. Un criterio non condivisibile, sia perché le UP ignorano i confini comunali sia perché non viene indicato come articolare la normativa in rapporto alle diverse UP.

Integrare gli strumenti urbanistici di vario livello con norme che permettano di valutare gli interventi in rapporto alle Unità di Paesaggio in cui si collocano è obiettivo propedeutico del PdG del sito UNESCO “Costiera Amalfitana”.

Le Unità di Paesaggio

La condizione per l’iscrizione nella sezione “Paesaggi Culturali” della WHL è che i territori interessati siano rappresentativi di “categorie” universali ma che, al tempo stesso, siano unici nelle categoria di appartenenza. Per quanto unici, tuttavia, i paesaggi che caratterizzano i vari PC si articolano sempre in diverse UP. Con riferimento ai PC italiani va rilevato che in alcuni le UP sono abbastanza omogenee, sia perché il comprensorio è di estensione limitata (Val d’Orcia, Cinque Terre), sia perché è caratterizzato da un’unica attività (Langhe-Roero e Monferrato). In altri, più estesi, sono tra loro molto diverse. Nel PC Cilento e Vallo di Diano le UP della parte interna, caratterizzate da boschi e coltivi assortiti, differiscono nettamente da quelle costiere, dove prevalgono la

macchia mediterranea, il pino e l’olivo. Nel PC “Costiera Amalfitana” si alternano UP caratterizzate da terrazzamenti estesi e centri urbani molto compatti (Amalfi, Atrani, Minori, Positano, Ravello, Vietri sul mare), UP nelle quali il territorio è ancora poco modificato, con falesie spettacolari e pendii ricoperti di macchia mediterranea, con insediamento prevalentemente sparso (Conca dei Marini, Furore, Praiano) ed UP segnate da boschi, coltivi vari e piccoli nuclei insediativi (Corbara, Scala, Tramonti).

Identificare le UP che concorrono a formare un PC è dunque propedeutico per poter definire criteri di intervento che producano trasformazioni coerenti con il paesaggio consolidato. Coerenza che va verificata con riferimento sia alle caratteristiche fisico-morfologiche dell’UP in cui si colloca l’intervento da realizzare, sia alla “percezione” della UP da parte della comunità³. Cioè alla locale “cultura del paesaggio”. La definizione delle UP è quindi questione tanto necessaria quanto complessa. Va aggiunto, inoltre, che mentre a livello scientifico i criteri di definizione delle UP possono considerarsi acquisiti (Mazzino, Ghersi 2003), nella pratica la definizione delle UP è lungi dall’essere il risultato di una metodologia consolidata.

Nell’ambito di una ricerca promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stati analizzati comparativamente alcuni strumenti urbanistici di area vasta aventi valenza paesistica. La ricerca ha messo in evidenza che



5.3 - Il rispetto delle norme parametriche (volumi, altezze) non garantisce la qualità dell'intervento, come dimostra l'edilizia pubblica a Minori: (a) edifici di notevole lunghezza, di altezza uniforme, realizzati con sbancamenti di altezza tripla delle terrazze circostanti. L'adozione di regole prestazionali (altezza di edifici e terrazze, lunghezza e sfalsamento di cornicioni e di attacco al suolo ricavati da quelli circostanti) (b) avrebbero generato un edificato molto meglio inserito nel contesto (c).

solo negli studi e nelle ricerche compaiono tutti gli elementi (fisiografici, ecologici, antropici) che concorrono a definire le UP (cfr. Fig. 5.2). Nei piani di area vasta a valenza urbanistica, ad esempio, sono considerati tutti i fattori antropici, ma quelli fisiografici sono poco presenti. In quelli dei parchi, invece, i fattori antropici sono minoritari rispetto a quelli fisiografici.

Il campione analizzato è troppo ridotto per trarne conclusioni generali. Costituisce un indizio, tuttavia, dello scarto che fino a poco tempo fa esisteva tra le acquisizioni consolidate della disciplina e la pratica della pianificazione, tra la metodologia di lettura del paesaggio ed i criteri di formulazione delle “regole” di intervento, che pure ne dovrebbero essere l'output. La definizione delle UP, infatti, non è questione tassonomica. Dalla definizione discende la norma con cui va verificata la compatibilità dei singoli interventi con le caratteristiche della UP in cui si collocano. Definire norme morfologiche differenti per ciascuna UP è dunque assolutamente necessario. Ma non è agevole. Per riuscire utile

la definizione deve essere tale che un'unica regola di analisi degli elementi costitutivi di una qualsiasi UP fornisca indicazioni morfologiche, funzionali, percettive e simboliche specifiche per le singole UP.

Formulare i criteri di individuazione e definizione delle UP è quindi propedeutico ad una corretta stesura delle norme che regolano la trasformazione del territorio. Per essere utili a livello operativo, tali criteri debbono essere tali da:

- **Identificare con sufficiente precisione** caratteristiche e limiti di trasformabilità delle varie UP.
- **Tener conto della percezione** che ne ha la comunità locale.
- **Fornire indicazioni univoche** sulle “regole” da rispettare per rendere le trasformazioni compatibili con le caratteristiche della UP in cui si interviene.
- **Consentire la verifica** della corretta identificazione delle UP.

Una possibile definizione che risponde a tali criteri è quella proposta nell'All. 1, nel quale le UP vengono definite come “*la parte di territorio caratterizzata dall'insieme degli elementi naturali o antropici che, per ricorrenza nello spazio, persistenza nel tempo, interesse documentale, omogeneità d'uso, valore identitario o significatività per la comunità locale, la rendono differenziata dai*



5.4 - Per lungo tempo nei centri storici sono stati autorizzati interventi con tecniche estranee alla tecnologia e alla struttura dell'organismo murario, purché "truccati" da elementi antichi.

territori analoghi e/o circostanti e riconosciuta e/o riconoscibile come tale dalla comunità locale".

La definizione proposta include tutti i fattori costitutivi delle UP, riprende sia le definizioni UNESCO sia quelle CEP, fa riferimento alla "cultura del paesaggio" delle comunità locali e, quindi, risponde alle indicazioni della Convenzione di Faro. Soprattutto, consente di sostituire alle correnti norme geometrico-parametriche delle norme "prestazionali", capaci di garantire interventi di trasformazione/conservazione del territorio congruenti con le caratteristiche dell'UP in cui si collocano. E la sostituzione con norme "prestazionali" delle vigenti norme urbanistiche "vincolistiche" presenti nel PUT è appunto una delle azioni che il PdG propone per il PC "evolutivo vivente" della Costiera Amalfitana⁴.


5.3 Criteri prestazionali e differenziati nella normativa urbanistica

Gran parte dei piani di tutela del paesaggio – e le politiche di cui i piani sono espressione – pongono criteri di gestione fondati quasi esclusivamente sulla riduzione degli impatti, sia attraverso il contenimento delle quantità (volumi, altezze) sia imponendo travestimenti agli edifici di nuova costruzione. Con risultati non sempre esaltanti.

La Costiera Amalfitana ne offre un esempio. Gli edifici in secondo piano nella Fig. 5.3/a sono quanto di più legittimo e a norma si possa costruire (si tratta di edilizia pubblica), hanno volumi ed altezze contenuti, colori pastello: tutto come prescritto. Eppure sono vistosamente dissonanti dal contesto edificato in cui si inseriscono. Una elementare analisi morfologica permette di identificare i fattori di dissonanza: l'altezza dei muri di sostegno è tre volte quella dei muri delle terrazze storiche, i cornicioni sono enormemente più lunghi e tutti alla stessa altezza, l'attacco al suolo è sempre allo stesso livello, le bucaure molto più ampie di quelle tradizionali. Realizzando lo stesso volume, ma applicando le "regole morfologiche" riconoscibili nell'intorno immediato (piani di imposta che non alterano il ritmo delle terrazze, attacco al suolo e cornicioni sfalsati in altezza e di lunghezza non superiore a quella della cellula abitativa) (Fig. 5.3/b) lo stesso volume avrebbe avuto ben altro impatto (Fig. 5.3/c).

Ridurre l'impatto ...

L'adozione delle "regole morfologiche" riconoscibili nell'edificato preesistente, tuttavia, non va intesa come "travestimento". Per un lungo periodo di tempo nelle isole del Golfo di Napoli le Soprintendenze hanno imposto di rendere le nuove costruzioni il meno dissimili da quelle sto-



5.5 - Gli effetti delle norme di tutela quantitative. La casa su travi e pilastri è perfettamente con-forme alle norme del piano urbanistico, poiché il "volume" computabile è solo quello chiuso. Ma l'impatto sul paesaggio non è migliorativo.



5.6 - Il Palazzo Baronale di Rofrano nel Paesaggio Culturale UNESCO "Cilento e Vallo di Diano" ha taglia ed evidenza totalmente difforni dal contesto in cui si colloca. Sarebbe autorizzato oggi?



5.7 - La Casa Malaparte, a Capri, è un intervento di taglia limitata ma ad alto impatto, che genera un paesaggio di grande suggestione. Ma che le attuali norme di tutela non permetterebbero certo di realizzare.

riche. E i progettisti le hanno assecondate, “truccando” da archi e volte le travi ed i solai in calcestruzzo armato. Con risultato tra il ridicolo e il patetico (Fig. 5.4) e con il danno collaterale sia di consolidare un linguaggio architettonico estremamente povero, sia di aumentare la vulnerabilità degli edifici (elementi rigidi inseriti in un contesto murario deformabile generano sollecitazioni deleterie in caso di shock sismico).

La questione dei nuovi interventi va affrontata diversamente, con riferimento alle diverse tipologie di manufatti.



5.8 - I Ponti di Valle, l'acquedotto che alimenta la cascata della Reggia di Caserta – sono non solo un'opera eccelsa di ingegneria (a), ma costituiscono un intervento che ha marcato con forza una valle senza grandi valori paesaggistici (b). Ma oggi scatenerebbe certamente le associazioni ambientaliste.



5.9 - Non sempre l'alto impatto è un detrattore del paesaggio: a) le absidi della Cattedrale di Scala, b) l'Hotel Cappuccini, ad Amalfi.

Per gli edifici correnti (o “seriali”, quali le abitazioni) il rispetto delle regole morfologiche riconoscibili nel contesto in cui vanno collocati appare un criterio che tutela il paesaggio più e meglio delle regole parametriche (volume e altezza max) usualmente presenti nei piani urbanistici. La “casa su traliccio” della Fig. 5.5, ad esempio, è pienamente legittima, dal momento che il volume della parte tompagnata non supera quello massimo consentito sul lotto, ma l'impatto non è certo migliorativo del paesaggio. Viceversa il palazzo baronale che domina l'abitato di Rofrano, in Cilento (Fig. 5.6), ha un volume almeno dieci volte maggiore di quello medio degli edifici del borgo, ma non può certo definirsi un detrattore del paesaggio, anzi.

...o amplificarlo?

Del resto non sempre manufatti ad alto impatto sul paesaggio sono considerati negativi. In taluni


casi sono diventati elementi intangibili, non meno del contesto in cui si collocano. La casa incastonata nelle rocce di Punta Scutolo a Capri (che fu di Curzio Malaparte) è l'unico segno antropico in uno scenario naturale intatto e di grande suggestione (Fig. 5.7). I Ponti della Valle, l'acquedotto che alimenta la scenografica cascata che conclude il parco della Reggia di Caserta, sono interventi “pesanti”, che però hanno dato senso ad un paesaggio prima non particolarmente significativo (Fig. 5.8/a,b). Ovviamente nessuno auspica la loro demolizione per mitigarne l'impatto, ma nessuno dei due conseguirebbe oggi il nulla-osta della Soprintendenza.

Bisogna quindi tutelare i manufatti ad alto impatto lasciati dalle generazioni passate e rinunciare a lasciare a quelle future le tracce della nostra cultura? Analizzare e, se possibile, risolvere la questione è determinante per definire corretti criteri di intervento per la tutela dei PC evolutivi.

In verità i due ultimi esempi citati sono opera di grandi architetti (Adalberto Libera e Vanvitelli), ma non è certo dalla qualità architettonica del manufatto che dipende il segno positivo o negativo dell'impatto sul paesaggio. Le absidi della Cattedrale di Scala e l'Hotel Cappuccini non hanno particolari qualità architettoniche, eppure sono un segno forte del paesaggio (Fig. 5.9/a,b). In entrambi i casi, tuttavia, il volume e la loro collocazione generano un alto impatto sul paesaggio – sono visibili da ogni punto – ma non incidono sulla percezione ravvicinata dell'edificio, che resta a scala umana. Viceversa l'Auditorium di Ravello – che pure è opera di un architetto di fama mondiale (Niemeyer) e che è di qualità architettonica magari non condivisibile, ma certo non banale – è tanto impercettibile da lontano quanto ingombrante alla scala locale (Fig. 5.10/a,b).

La vicenda dell'Auditorium, un paradigma

Il rispetto delle “regole” morfologiche dell'edificio corrente non è un criterio utilizzabile per valutare la compatibilità di edifici non correnti. Tali manufatti hanno funzioni e taglia ben diverse da quelle degli edifici seriali, spesso hanno finalità rappresentative o identitarie, talvolta rispondono a funzioni inesistenti all'epoca del contesto edificato in cui si ineriscono. È quindi inevitabile



5.10 - L'Auditorium progettato da Oscar Niemeyer a Ravello ha suscitato polemiche asperme perché considerato fortemente impattante. In realtà alla scala del paesaggio (a) è quasi impercettibile, ha un'emergenza molto inferiore ai palazzi a mare o sulla cresta della collina. Viceversa è assai ingombrante alla scala urbana (b). Un'occasione persa per arricchire la Costiera con un edificio identitario e significativo, che avrebbe potuto avere un impatto alto e positivo sul paesaggio.



le che siano dissonanti dal contesto, che abbiano impatto ben diverso. La lunga polemica che ha accompagnato la costruzione dell'Auditorium di Ravello costituisce un paradigma dell'approccio attuale alla questione. Merita di essere analizzata più in dettaglio, sia perché è emblematica della corrente accezione della tutela del paesaggio, sia perché fornisce spunti per definire criteri metodologici utili ad affrontare la questione della compatibilità di interventi ad alto impatto in un PC evolutivo quale è la Costiera Amalfitana.

Ravello ha una lunga e prestigiosa tradizione di "città della musica", iniziata con i concerti wagneriani nei giardini di Villa Rufolo (che hanno affascinato Wagner, alla ricerca del mitico Giardino di Klingsor, ispirandogli il terzo atto del Par-

sifal) e cresciuta di importanza anno dopo anno. Un auditorium era quindi quanto di più pertinente al sito, alla sua storia, alla sua valenza culturale. Non solo per evidenti motivi di mercato (i grandi concerti si svolgevano solo d'estate, all'aperto; con l'auditorium la stagione si sarebbe allungata notevolmente) ma anche perché era un manufatto strettamente connesso ad una vicenda che ha contribuito non poco alla fama non solo del sito ma dell'intera Costiera. Un auditorium aggiungeva quindi valore "associativo" ad un PC evolutivo.

Appena è diventata pubblica la decisione del Comune di Ravello di costruire un auditorium progettato da Oscar Niemeyer si è levata una vasta campagna di opposizione, motivata sia con la non conformità dell'opera alle prescrizioni del PUT (il piano urbanistico sovracomunale, avente peraltro anche valore paesaggistico) sia con la "devastazione" del paesaggio. Nella polemica si sono confrontate le migliori firme dell'urbanistica. In difesa del progetto è stato argomentato – in verità con molta eleganza – che un auditorium da realizzare in una città sede di un festival musicale di rinomanza mondiale, progettato da una star dell'architettura moderna, è null'altro che ... un'attrezzatura di quartiere. E che, quanto all'impatto sul paesaggio, questo era minimo, anche perché il volume era di gran lunga inferiore a quello di altri monumenti vicini, ad esempio la Cattedrale di Scala (Gasparrini, 2004). Gli oppositori ribattevano che un auditorium da 400 posti in un comune di 2500 abitanti non poteva essere assolutamente considerata un'attrezzatura "di quartiere" e che il volume dell'opera era sensibilmente maggiore di quello degli edifici circostanti (che però sono delle abitazioni) (De Lucia, 2004).

Insomma il dibattito si è articolato su due questioni: se l'edificio poteva considerarsi o non un'attrezzatura di quartiere e se generava o non un alto impatto. In realtà nessuno dei due "partiti" era mosso da pulsioni scientifiche nel definire l'effettiva categoria di appartenenza di un auditorium. La questione se l'opera poteva considerarsi o non una "attrezzatura di quartiere" era totalmente strumentale. Le attrezzature "di quartiere" sono infatti le sole nuove costruzioni consentite dal PUT, includervi o non l'auditorium implica-

va renderlo conforme o non al piano urbanistico, quindi realizzabile o meno. Viceversa, il differente apprezzamento dell'entità dell'impatto – trascurabile per gli uni, notevole per gli altri – rivela un criterio di valutazione della compatibilità paesaggistica condiviso da entrambi i partiti: i nuovi interventi debbono impattare il meno possibile, l'ideale sarebbe che non si vedano affatto⁵.

L'acceso dibattito sull'ammissibilità di un intervento certamente non ordinario – peraltro altamente qualificante per l'intera Costiera – si è fondata quindi più sulla conformità/non conformità del manufatto alle norme urbanistiche e su considerazioni quantitative che su un'analisi scientifica e rigorosa della sua valenza paesaggistica. Averne limitata la taglia e averlo collocato in posizione non emergente ha forse sprecato l'occasione di arricchire il paesaggio della Costiera di un elemento ad alto impatto, fortemente simbolico, documento della nuova attrattività culturale del comprensorio⁶.

L'intera vicenda mostra che sostenitori e oppositori perseguivano la "tutela" del PC quasi esclusivamente attraverso la verifica della legittimità urbanistica e del volume dell'opera: due fattori che, ai fini della valutazione dell'impatto sul paesaggio, sono ininfluenti. O, comunque, da valutare con criteri non quantitativi. La compatibilità urbanistica, infatti, non garantisce di per sé la qualità dell'impatto sul paesaggio, né si può pretendere che un manufatto destinato a svolgere funzioni nuove e molto diverse da quelle del contesto si "mimetizzi" nell'edificato corrente, adottandone taglia e morfologia. La tutela di un PC evolutivo non può essere affidata ad un piano urbanistico (che ha l'obiettivo primario di garantire gli equilibri tra livello di servizio del territorio e bisogni della comunità che lo usa) né può ignorare che il paesaggio è generato sia da interventi correnti e additivi sia da interventi puntuali e rappresentativi. Due categorie di interventi che non possono essere disciplinati con le stesse norme.

Regole differenziate per le diverse morfogenesi del paesaggio

Nel definire criteri di valutazione di ammissibilità dei diversi interventi di trasformazione del territorio può farsi riferimento al Codice dei Beni

Culturali e Paesaggistici (CBCP). Esso prescrive infatti che tali interventi debbono rispettare "*principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*" (Dlgs 42/2004, Art. 131 c. 6). La compatibilità di un intervento va quindi valutata sulla base della sua integrazione e coerenza con il contesto in cui si colloca. Integrazione e coerenza che però si declinano diversamente per i manufatti correnti, o "seriali" (abitazioni, muri di sostegno delle terrazze o mulattiere), e per quelli singolari, identitari o a funzione specifica (chiese, ospedali, edifici da spettacolo, viadotti ecc.).

L'analisi del costruito dei PC mostra che i manufatti che rispondevano ad esigenze "correnti" (abitare, vendere merci al dettaglio, sostenere le terrazze, raggiungere i campi con i muli) hanno una tipologia ben definita, che poco è cambiata nel tempo. E sono cambiate poco anche le esigenze che li hanno generati (un'abitazione va sempre dotata di un ricovero per i mezzi di locomozione e trasporto: ieri il mulo, oggi l'auto). Riattivare il processo di trasformazione compatibile richiede quindi che gli interventi *correnti* (abitazioni, strade di servizio), pur senza mimetizzarsi, soddisfino le esigenze attuali nel rispetto del contesto (tipologia, rapporti pieno/vuoto, relazione con il suolo ecc.).

Diverso è il caso degli edifici storici rappresentativi o a funzione specifica (chiese, palazzi nobiliari, mulini), che hanno taglia e tipologia specifiche. Il declino delle esigenze originarie pone oggi, inoltre, il problema di riconvertire gli edifici "singolari" ad altre funzioni. Solo che l'abbondanza di "contenitori" storici e la prassi di restaurarli senza una preventiva analisi di mercato sulla loro utilizzazione "conveniente" ha determinato spesso uno spreco di risorse e/o una loro destinazione d'uso non sempre prioritarie per il sistema. Quasi mai capaci di autosostenersi. D'altra parte spesso risulta necessario realizzare manufatti che rispondono ad esigenze prima non esistenti. Una scuola, un teatro, un parcheggio di scambio, un ospedale, un albergo non solo non possono mimetizzarsi ma, proprio affinché il PC rispetti la regola di adeguarsi con continuità all'evolvere dei bisogni, debbono assumere significato e identità specifici, con una

taglia ed una morfologia necessariamente diverse dal contesto consolidato in cui si inseriscono.

Una politica di tutela orientata solo a minimizzare gli impatti attraverso limitazioni quantitative da un lato non garantisce la qualità del paesaggio generato dagli edifici correnti (cfr. Fig. 5.3/a), dall'altro impedisce che si realizzino manufatti singolari. Interventi certamente "pesanti" ma anche capaci di arricchire il paesaggio esistente. Come noi oggi consideriamo castelli, conventi, cenobi, acquedotti storici. Viceversa una politica articolata su norme che prescrivano un impatto minimo per gli interventi *correnti* e massimo per quelli *singolari* (l'uno e l'altro da verificare con rigorosi protocolli di valutazione degli effetti paesaggistici, oggi facilmente simulabili), stimolerebbe una tutela attiva, capace di generare nuovo paesaggio di qualità.

Riattivare il processo di trasformazione compatibile che ha generato i PC evolutivi viventi – la *vision* su cui è stato costruito il PdG della Costiera Amalfitana – richiede quindi una netta differenziazione delle norme di tutela: i manufatti correnti debbono rispettare le "regole" del contesto in cui si inseriscono, i manufatti singolari vanno invece progettati con l'obiettivo di farne elementi forti del paesaggio, documento della funzione che svolgono non meno che del linguaggio, della tecnologia e della cultura della comunità che li realizza.

Nell'Allegato 1 vengono proposte norme integrative che rispondono a tali esigenze.

Una normativa prestazionale per un paesaggio "evolutivo vivente"

Stimolare la produzione di un territorio di qualità è del resto implicito nel carattere dei PC *evolutivi*, ma richiede azioni su più piani e in diverse direzioni. Richiede, soprattutto, che alla rigorosa tutela degli elementi documentali di pregio si affianchi un altrettanto rigoroso controllo della *qualità* dell'impatto dei nuovi interventi, senza pregiudiziali di immodificabilità. Anzi, assumendo che ogni nuovo intervento – soprattutto se di un certo rilievo simbolico, morfologico, funzionale – offre l'opportunità di produrre nuovo paesaggio, da trasmettere alle generazioni future come documento della cultura del nostro tempo. Un

obiettivo evidentemente ambizioso, e non privo di rischi, ma che non è impossibile da conseguire attraverso azioni finalizzate a:

- **Diffondere la conoscenza** degli **elementi** che concorrono a formare le unità di paesaggio (orografia, copertura vegetale, emergenze geomorfologiche, linguaggi architettonici, modalità di modifica e uso del suolo, materiali ecc.), da proporre come *benchmark* per gli interventi sia di restauro e ristrutturazione sia di nuova realizzazione.
- **Mettere a punto norme urbanistiche** di tipo prestazionale (morfologia e parametri definiti utilizzando protocolli di autovalutazione dell'impatto paesaggistico), anziché puramente parametriche (altezza, volume, colore).
- **Prevedere norme urbanistiche** differenziate per gli interventi "correnti" (edifici residenziali, strade di servizio) e per quelli "singolari" (chiese, teatri, ospedali, alberghi, infrastrutture).
- **Rendere gli interventi compatibili e/o migliorativi** del paesaggio più "convenienti" di quelli che generano effetti negativi.
- **Controllare**, più che la quantità, **la qualità** dei manufatti e del paesaggio che ne risulta.
- **Mobilizzare risorse culturali** di riconosciuto prestigio per la realizzazione di opere singolari o ad alto impatto.
- **Sfruttare meglio le conoscenze** delle istituzioni deputate alla tutela del paesaggio (le Soprintendenze ABAP), rendendone più incisivo ed efficace il ruolo attraverso l'integrazione dell'attuale attività di valutazione di progetti già redatti con un'attività di supporto ai progetti da redigere (diffusione dei saperi, delle informazioni e dei metodi utili a migliorare la qualità degli interventi).

Quest'ultima azione presuppone un ruolo delle Soprintendenze ABAP ben diverso da quello attuale. È quindi opportuno analizzare la questione più approfonditamente.

5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP

Oggi la principale istituzione preposta alla tutela del paesaggio è la Soprintendenza ABAP, la cui attività si esplica attraverso:

- Interventi diretti sul patrimonio vincolato.
- Valutazione dei progetti che le vengono sottoposti da privati ed enti pubblici.
- Valutazione dell'impatto degli interventi abusivi.

Tali modalità di intervento danno all'azione delle Soprintendenze un impatto sul paesaggio meno importante e produttivo di quanto consentirebbero le elevate competenze professionali e scientifiche di cui dispone. L'impatto degli interventi che può effettuare direttamente trova infatti un limite intrinseco nell'impossibilità di intervenire sugli elementi areali del paesaggio e un limite, sempre più cogente, nella riduzione dei fondi di cui dispone.

L'impatto prodotto dall'attività di valutazione dei progetti e di controllo degli interventi soffre invece di limitazioni operative. L'azione della Soprintendenza si esplica infatti solo a valle di decisioni prese da altri attori: progettisti e costruttori, che non sempre hanno competenze adeguate e/o interessi legittimi. Ai limiti sistemici derivanti da una valutazione condotta sempre *ex post* si aggiunge una prassi tanto consolidata quanto distorta. I funzionari non possono correggere i progetti che vengono loro sottoposti, possono solo fornire "criteri" con cui reimpostarli o eliminare singole storture. Ma non sempre e non tutti i progettisti sono in grado di tradurre i criteri in soluzioni appropriate. Il rischio per il funzionario che abbia indicato i criteri con cui correggere il progetto è che poi si ritrovi davanti ancora una soluzione inaccettabile, che però il progettista presenta come "*quella che mi aveva detto di fare*". Un rischio assai concreto, che i funzionari evitano astenendosi da qualsiasi suggerimento, riservandosi di valutare l'eventuale nuova proposta del progettista. È evidente lo spreco di energie, sia del funzionario che del progettista. E così una risorsa di elevato valore – le competenze del *corpus* tecnico delle Soprintendenze – non solo resta inutilizzata, ma viene percepita come ostacolo, sia dai cittadini sia dagli amministratori.

In un approccio sistemico la Soprintendenza va considerata come una risorsa preziosa, da utilizzare come un "supporto alla decisione" (di committenti e progettisti). Per rendere più incisiva ed efficace la tutela del paesaggio evolutivo

appare necessario integrare l'attuale attività di valutazione dei progetti redatti e degli interventi realizzati con un'azione di "educazione" della committenza e di supporto ai progettisti. In termini sistemici si tratta di affiancare all'azione *ex post* un'attività *ex ante*.

Le azioni che concretizzano tale attività possono essere:

- Produzione di monografie su aspetti specifici dell'uso e della trasformazione del territorio.
- Produzione di un "*Catalogo delle soluzioni appropriate*" (per il restauro, la ristrutturazione, la costruzione *ex-novo*).
- Messa in rete della documentazione MiBACT sugli elementi di pregio del territorio.
- Produzione di un "*Tutorial per l'autovalutazione dei progetti*" (capace di guidare il tecnico nella scelta progressiva delle soluzioni appropriate).
- Definizione di procedure amministrative accelerate e di durata certa per gli interventi che adottano le soluzioni del Catalogo o che vengono redatti utilizzando il Tutorial.
- Collaborazione nella definizione di norme urbanistiche prestazionali specificamente orientate alla tutela e alla produzione di paesaggio di qualità, da inserire ai vari livelli della pianificazione (regionale, provinciale, comunale).
- Collaborazione per definire in quali contesti o per quali opere la progettazione va affidata con concorso pubblico, di livello adeguato al presumibile impatto paesaggistico dell'opera in rapporto al suo valore identitario, al sito di localizzazione ecc.
- Collaborazione per la predisposizione dei concorsi per la realizzazione delle opere singolari o ad alto impatto.
- Assunzione della responsabilità tecnico-professionale nella realizzazione delle opere singolari o ad alto impatto.

Le schede 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 3.1.1 e 3.1.2 descrivono in dettaglio l'insieme degli interventi che il PdG propone per la integrazione degli strumenti di governo del sistema Costiera Amalfitana. L'Allegato 1 sottopone alla discussione alcune delle norme che a tal fine si propone di inserire nei piani urbanistici, comprensoriali e comunali.

¹Non bisogna dimenticare che in tutti i piani di gestione va indicata anche la scadenza con cui vanno aggiornati.

² Nelle società antiche non c'erano "specialisti", le conoscenze erano prevalentemente diffuse, patrimonio dell'intera comunità. Una struttura che favoriva una cultura tecnica "globale", che padroneggiava tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione.

³Nella Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), il paesaggio viene definito come *"una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*.

⁴Nell'All. 1 viene fornito un esempio concreto di norme urbanistiche "prestazionali" derivate dalla definizione di UP sopra riportata.

⁵Il Comune di Amalfi ha impiegato oltre 10 anni per essere autorizzato a realizzare un parcheggio che liberasse il lungomare dall'assedio di auto e autobus. Ma è stata necessaria una legge regionale che autorizzasse la deroga al piano urbanistico comprensoriale (il PUT) ed il progetto è stato approvato solo perché il parcheggio è scavato nella roccia.

⁶L'Auditorium è scarsamente visibile da lontano (percorrendo la strada costiera, bisogna sapere dov'è ubicato per riconoscerlo), ma è molto "ingombrante" per chi passeggia per Ravello. Il contrario dei manufatti storici di taglia non ordinaria, ben visibili da ovunque ma non incombenti alla scala urbana.